

Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2024, n. 1-48

Dlgs 281/1997, articolo 4. Dlgs 42/2004. DM n. 86/2009, articolo 2. Legge regionale n. 32/2023, articoli 25 e 56. Recepimento dell'Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 marzo 2024 sul riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di Tecnico del restauro di beni culturali ad integrazione dell'accordo Stato-Regioni



Seduta N° 6

Adunanza 26 LUGLIO 2024

Il giorno 26 del mese di luglio duemilaventiquattro alle ore 10:00 in via straordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Matteo MARNATI - Gian Luca VIGNALE

DGR 1-48/2024/XII

OGGETTO:

Dlgs 281/1997, articolo 4. Dlgs 42/2004. DM n. 86/2009, articolo 2. Legge regionale n. 32/2023, articoli 25 e 56. Recepimento dell'Accordo Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 marzo 2024 sul riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di Tecnico del restauro di beni culturali ad integrazione dell'accordo Stato-Regioni n. 165/CSR/2012. Approvazione della disciplina regionale dei corsi di formazione per Tecnico del restauro di beni culturali. Revoca della D.G.R. n. 6-3786 del 17 settembre 2021.

A relazione di: Chiorino

Premesso che:

il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*", in particolare, all'articolo 29, comma 10, stabilisce che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281/1997;

l'articolo 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali n. 86/2009, al comma 1, definisce la figura professionale del Tecnico di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ed, al comma 2, prevede che il profilo sia ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni;

nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato sancito, tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l'accordo che individua lo standard professionale e formativo del tecnico di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici in termini di

abilità e conoscenze, gli standard di laboratorio e i requisiti dei docenti;
la D.G.R. n. 17-6364 del 17 settembre 2013, in attuazione del suddetto accordo, ha recepito nel contesto regionale il profilo standard nazionale del Tecnico del restauro di beni culturali, declinandolo nell'indirizzo "arredi mobili lignei" ed approvando la disciplina dei relativi corsi di formazione professionale.

Richiamato che la legge regionale n. 32/2023, in particolare, sancisce che:
all'articolo 25, la Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
all'articolo 56, disciplina la struttura e le modalità di implementazione del Repertorio regionale delle qualificazioni, quale parte integrante del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali e del quadro nazionale delle qualificazioni.

Premesso, inoltre, che:

le peculiarità dei corsi di formazione in oggetto, i quali si rivolgono ad una utenza adulta ed hanno durata triennale (2700 ore), hanno determinato negli anni una difficoltà di accesso alla formazione, configurando di fatto una barriera all'ingresso nel mercato del lavoro di queste figure professionali la cui carenza è stata rilevata in tutto il Paese;

a seguito di sollecito della Commissione Europea, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca e le Regioni hanno realizzato un confronto interistituzionale per concordare una integrazione al sopra citato Accordo Stato-Regioni n. 165/CSR/2012, al fine di prevedere modalità di accesso ai corsi attraverso crediti formativi, vale a dire abbreviazioni di percorso, previste in considerazione dell'esperienza lavorativa e formativa pregressa;

in seguito a tale confronto è stato sancito l'Accordo Stato Regioni del 7 marzo 2024 "*Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009, di integrazione dell'accordo Stato-Regioni n. 165 del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*", che disciplina le casistiche di riconoscimento dei crediti formativi, a fronte di specifici corsi di istruzione e di formazione pregressi e di esperienza lavorativa maturata, per la figura del Tecnico del restauro di beni culturali.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, Settore "Standard formativi e Orientamento permanente" in esito ad una ricognizione condotta sui sistemi formativi regionali analoghi a quello piemontese ha evidenziato i seguenti elementi:

- per la formazione di cui sopra la maggior parte delle Regioni prende a riferimento il profilo "*Tecnico di restauro di beni culturali*" senza introdurre, seppure previsti come opzionali dalla normativa, indirizzi precodificati, a differenza della Regione Piemonte;
- nelle Regioni considerate, la scelta della tipologia di bene da restaurare è lasciata alla valutazione dell'agenzia formativa che eroga il corso, in accordo con le Soprintendenze e le imprese e cooperative, sulla base delle prospettive di assunzione dei tecnici formati;

Preso atto che la stessa Direzione, pertanto:

- ha valutato opportuno prevedere di armonizzare la disciplina piemontese a quella delle altre Regioni, in quanto risulta essere una scelta coerente sia con il precedente Accordo Stato Regioni n. 165/CSR/2012, che pone l'individuazione degli indirizzi come una possibilità e non un obbligo, sia con l'impostazione dell'Elenco nazionale dei Tecnici del Restauro dei Beni culturali curato dal Ministero dei beni culturali, che risulta essere non articolato in indirizzi;
- ha verificato che introdurre una figura unica senza indirizzi prestabiliti anche nel sistema

piemontese, consentirebbe di rispondere in modo più flessibile alle richieste che potranno emergere dal territorio, consentendo alle agenzie formative di individuare la specificità dei beni restaurati di volta in volta nell'attivazione di corsi, realizzando una formazione più adeguata alle esigenze del mercato del lavoro;

- a tale fine, ha valutato di prevedere:

a. l'introduzione del profilo di Tecnico del restauro dei beni culturali, unico e privo di indirizzi con possibilità di declinazioni del percorso aperte e non precodificate;

b. la riformulazione del riconoscimento dei crediti formativi, prendendo in considerazione l'istruzione e la formazione pregressa e l'esperienza lavorativa maturata così come previsto nelle casistiche approvate con l'Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2024;

c. la formulazione di una nuova disciplina regionale dei corsi di formazione professionale per il profilo di tecnico di restauro di beni culturali;

- ha appurato che ciò comporterebbe, altresì, la revoca della sopra citata D.G.R. n. 17-6364 del 17 settembre 2013, in quanto non più rispondente al sopra delineato contesto nazionale e regionale né al profilo unico come sopra rappresentato.

Sentita la Direzione Cultura e Commercio dell'Assessorato Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili;

Viste

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

la legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 "Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro", artt. 25 e 56;

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017, del d.lgs. n. 118/2011 e della DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 che approva il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, abrogando al contempo il precedente regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di approvare, ai sensi della legge regionale n. 32/2023, articoli 25 e 56 ed a recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 marzo 2024, con contestuale revoca della D.G.R. n. 17-6364 del 17 settembre 2013, la "Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale per il profilo di tecnico del restauro di beni culturali, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato



*Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
Settore Standard Formativi e Orientamento professionale*

ALLEGATO A

**DISCIPLINA REGIONALE DEI
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL
TECNICO DEL RESTAURO DI BENI CULTURALI**

In recepimento di

Accordo n. 165/CSR del 25 luglio 2012, tra il Ministero per i beni e le Attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante *“Standard professionale e formativo del tecnico di restauro di beni culturali”*

e

Accordo Stato Regioni del 7 marzo 2024 recante *“Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009, di integrazione dell'accordo Stato-Regioni n. 165 del 25 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” ed in particolare l’art. 29, comma 10 che stabilisce che “*la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”;

- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009 “*Regolamento concernente la definizione del profilo di competenza dei restauratori o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell’art. 29, comma 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio*”, art 2, comma 2;

- Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 87 del 26 maggio 2009 “*Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamenti dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito di detto esame, ai sensi dell’articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;

- Accordo n. 165/CSR del 25 luglio 2012, tra il Ministero per i beni e le Attività culturali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che descrive lo standard professionale e formativo del tecnico di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici in termini di abilità e conoscenze;

- D.G.R. 17 settembre 2013, n. 17-6364 “*Recepimento accordo n. 165/CSR del 25 luglio 2012 per la definizione dello standard professionale e formativo del "tecnico del restauro di beni culturali - arredi mobili lignei", ex art. 2 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, 26 maggio 2009 n. 86*”;

- Accordo Stato Regioni del 7 marzo 2024 recante “*Riconoscimento di crediti di frequenza dei corsi di tecnico del restauro di beni culturali di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 26 maggio 2009, di integrazione dell’accordo Stato-Regioni n. 165 del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”

1. Individuazione del profilo

In coerenza con la definizione individuata dall’art. 2, comma 1 del D.M. n. 86/2009 e con l’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 n. 165/CSR, il tecnico del restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, è “*la figura professionale che collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze*

tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore.”

2. Enti formatori - Laboratori e attrezzature

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.

Tali Enti devono garantire i requisiti minimi delle dotazioni per i laboratori di restauro secondo quanto indicato nell'all. B – PFP2 del citato Accordo del 25 luglio 2012.

I laboratori potranno essere collocati in unità locali diverse dal luogo dove avviene la formazione ma tuttavia dovranno essere facilmente accessibili in piena sicurezza dagli allievi.

L'Ente formatore dovrà dimostrarne la totale disponibilità e comunque dovranno risultare attrezzati secondo le indicazioni minime suesposte.

3. Caratteristiche del percorso

Il percorso di Tecnico del restauro deve essere declinato su una tipologia di bene individuata dall'ente formativo che propone il corso, in accordo con le Soprintendenze e sentite le imprese e cooperative del settore, sulla base delle prospettive di assunzione dei tecnici che verranno formati.

La durata del percorso, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo è di 2.700 ore articolate in 3 annualità, fatto salvo il riconoscimento dei crediti secondo quanto disciplinato al paragrafo 10 del presente atto e dalle procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di riconoscimento dei crediti.

Almeno il 60% del monte ore deve essere destinato ad attività pratiche (laboratorio – cantiere o altro) e una percentuale non inferiore al 60% delle attività tecnico-didattiche deve essere svolta su manufatti qualificabili come beni culturali ex d.lgs n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali.

La frequenza al corso, ai fini dell'ammissione alla prova finale, è obbligatoria per il 75% delle ore complessive previste dall'Accordo.

Relativamente all'utilizzo della FAD, per i corsi per Tecnico del restauro di beni culturali si applicano le disposizioni dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021, che stabilisce la possibilità di utilizzo della formazione a distanza (FAD) per il 50% del monte ore dedicato alle discipline teoriche, di cui 40% erogata in modalità sincrona e 10% in modalità asincrona.

4. Requisiti dei docenti formatori

La figura del docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio è delineata dalla tabella allegato B del citato Accordo.

5. Competenze regionali

Considerata la specificità di questi percorsi e la loro durata, gli stessi dovranno essere autorizzati - riconosciuti o finanziati - dalla Regione Piemonte secondo la normativa vigente.

6. Ammissione al corso

Per l'ammissione ai corsi di formazione per Tecnico del restauro sono richiesti **alternativamente** i seguenti titoli di studio:

- il diploma quinquennale di scuola secondaria di 2° grado;
- il diploma professionale (IV anno) rilasciato dalle Agenzie Formative accreditate macrotipologia A) per la formazione;
- la qualifica triennale, anche rilasciata nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai sensi del d.lgs. 226/2005.

L'accesso al percorso formativo può essere preceduto da attività selettive finalizzate ad una proficua partecipazione alla formazione e all'esercizio della professione.

Per gli allievi che hanno conseguito un titolo di studio all'estero si applicano le indicazioni della DGR 13-7613/2023/XI, *“Legge regionale 63/1995. Recepimento dell'Accordo del 22 marzo 2023 recante “Linee Guida delle Regioni e delle Province Autonome relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate”*. *Disposizioni regionali sulla verifica dei titoli di istruzione e formazione esteri e requisiti linguistici per l'accesso alla formazione regolamentata”, in particolare allegato A, paragrafo 3.*

Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta da verificare con una prova accertamento che deve essere conservata agli atti dell'ente erogatore del corso.

7. Commissione d'esame

La commissione d'esame è nominata dalla Regione Piemonte, Settore Standard Formativi e Orientamento permanente ed è composta ai sensi della d.g.r. 6-5441 del 29.07.2022 e s.m.i. In aggiunta a tale composizione, secondo il citato Accordo, deve essere previsto anche un rappresentante delle Soprintendenze operanti sul territorio regionale.

8. Esame finale

La prova d'esame é finalizzata ad accertare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dallo standard formativo.

La durata della prova è di 20 ore.

Sono ammessi alla prova d'esame coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle previste ore di formazione complessive.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

9. Attestazione

In esito al percorso è previsto il rilascio dell'attestato di abilitazione professionale di “Tecnico del restauro di Beni Culturali”.

Tale attestazione è valida su tutto il territorio nazionale e consente l'iscrizione nell'Elenco Nazionale dei Tecnici del Restauro di beni culturali, redatto dal Ministero dei Beni Culturali.

Gli attestati devono essere conformi ai modelli regionali vigenti.

Nel campo “Annotazioni integrative” dell'allegato all'abilitazione va specificata la tipologia di beni culturali per cui è stato realizzato il corso di restauro . L'allegato è parte integrante dell'abilitazione.

10. Riconoscimento dei crediti formativi

Il riconoscimento dei crediti formativi si effettua nel rispetto delle indicazioni procedurali e metodologiche del *Testo Unico regionale per il riconoscimento dei crediti, la certificazione delle competenze e le figure di sistema* pubblicato sul sito istituzionale e si applica alle specifiche casistiche previste dal sopra citato Accordo del 7 marzo 2024 di seguito richiamate.

È pertanto consentita una riduzione delle ore di frequenza al percorso formativo di Tecnico del restauro di beni culturali a fronte di titoli di istruzione e qualificazioni di formazione professionali e di esperienza lavorativa pregressa, secondo le seguenti casistiche:

- 1) Ai possessori di Diploma di Accademia di Belle Arti e di Diplomi di Laurea almeno triennali in materie umanistiche o tecnico scientifiche attinenti all'ambito dei Beni Culturali, è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
- 2) Ai possessori dei titoli ITS afferenti all'area “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo” e all' ambito “Beni culturali e artistici” è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
- 3) Ai possessori del Diploma di Liceo Artistico o del Diploma di Istituto d'Arte (diplomi di scuola secondaria di 2°grado), è riconosciuto un credito di frequenza fino a 700 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.

- 4) A coloro che hanno maturato esperienza professionale nella esecuzione di interventi conservativi di beni culturali, pari ad almeno 3 anni negli ultimi 10 anni, sia in Italia sia in altro Stato Membro dell'Unione Europea, in qualità di liberi professionisti o titolari di impresa o di preposti facenti parte dell'organico dell'impresa, dimostrabile attraverso esibizione di fatture, contratti di lavoro e buste paga, è riconosciuto un credito di frequenza fino a 1000 ore, che consente di partecipare al corso di Tecnico del restauro di beni culturali per il restante monte ore, nell'arco di almeno due anni.
- 5) È ammesso il riconoscimento di ulteriori o diversi crediti formativi di frequenza, fino ad un massimo di 500 ore, a fronte di competenze maturate in contesti di apprendimento formali - dei sistemi regionali, dell'istruzione o dell'università - che possono consentire la riduzione di parte del monte ore del percorso formativo.

I crediti connessi al possesso, alternativo, dei requisiti di cui ai punti 1) o 2) o 3) o 5) sono cumulabili con il credito di cui al punto 4, fino ad un massimo di 2000 ore di durata del percorso formativo.

I crediti di cui ai punti da 1) a 3) o del punto 5) sono riconosciuti per un massimo del 40% del monte ore teorico e per un massimo del 60% del monte ore pratico del corso di formazione per Tecnico del Restauro di Beni Culturali.

I crediti di cui al punto 4) sono computati interamente sul monte ore pratico del corso.

Rispetto al punto 5), si individuano, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, i seguenti corsi autorizzati – riconosciuti o finanziati - da Regione Piemonte:

Denominazione profilo	Durata percorso
Tecnico specializzato in intaglio e scultura su legno	900
Tecnico specializzato nel restauro di arredi e strutture lignee	1800
Tecnico specializzato nel restauro di dipinti su tela e tavola	1800
Tecnico specializzato nell'arte pittorica e doratura su opere lignee	900
Tecnico specializzato in composizione di mosaici artistici	900
Tecnico specializzato in decorazione murale artistica: trompe l'oeil e affresco	1800
Tecnico specializzato in formatura artistica e riproduzione di opere scultoree ed elementi architettonici	900
Tecnico specializzato in realizzazione di vetrate artistiche e oggetti d'arte vetraria	900
Tecnico specializzato nel restauro di ceramiche storiche e artistiche	900

Saranno inoltre considerati ai fini del riconoscimento dei crediti, i seguenti nuovi profili di prossima pubblicazione:

Denominazione profilo	Durata percorso
Tecnico della lavorazione artistica del legno	400/800
Tecnico del restauro di arredi e strutture lignee	800/1600
Tecnico del restauro di dipinti su tela e tavola	800/1600
Tecnico della conservazione di superfici decorate e lapidee dell'architettura	400/800
Tecnico in composizione di mosaici artistici	400/800
Tecnico della lavorazione artistica del vetro	400/800

Le casistiche sopra individuate richiedono la verifica del possesso dei requisiti previsti, a cura dell'ente di formazione accreditato e il riconoscimento dei crediti formativi richiede una valutazione individuale delle competenze maturate, da effettuare conformemente al *Testo Unico regionale per il riconoscimento dei crediti, la certificazione delle competenze e le figure di sistema*.

Ulteriori attestazioni riferite a profili professionali attualmente non presenti nel Repertorio regionale, che potranno eventualmente esservi inseriti in ragione delle evoluzioni del mercato del lavoro, e rilasciate in esito a corsi autorizzati - finanziati o riconosciuti - dalla Regione Piemonte, coerenti con le competenze del profilo di Tecnico del Restauro, potranno essere considerate ai fini del riconoscimento dei crediti formativi nel rispetto dei requisiti previsti dal punto 5 del citato Accordo, **previa comunicazione preventiva di tali situazioni alla Regione Piemonte - Settore Standard formativi e Orientamento Permanente**.

In coerenza con le previsioni regionali, è consentito inoltre il riconoscimento dei crediti a fronte di percorsi di Tecnico del restauro di beni culturali finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre Regioni ai sensi del citato Accordo del 25 luglio 2012 interrotti o in esito ad esame non superato.

11. Indicazioni finali

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida sono ritenute valide le indicazioni contenute nell'Accordo del 25 luglio 2012 e nell'Accordo del 7 marzo 2024.

Il profilo del tecnico del restauro dei beni culturali, coerente con l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 verrà reso disponibile sul Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.